



Comune di DESANA
Provincia di Vercelli

DELIBERAZIONE N. 6

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria di prima convocazione - Seduta pubblica.

OGGETTO: APPROVAZIONE DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE RELATIVE ALLA NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2020

L'anno **duemilaventi**, il giorno **venti** del mese di **Maggio** alle ore **18:00**, nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i Componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

		Presente	Assente
1	FERRARIS Luigi (Sindaco)	X	
2	VARALDA Giovanni (Vicesindaco)	X	
3	FERRAROTTI Roberto (Assessore)	X	
4	DELLAROLE Giovanni	X	
5	BERGAMASCO Denis	X	
6	CELORIA Giuseppe	X	
7	SIVIERI Enrico	X	
8	CHIAVARO Marcello	X	
9	DELLAROLE Manuela	X	
10	DELLAROLE Marilena	X	
11	GRANERIS Renato		X
	TOTALI		

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Dott. SCAGLIA Stefano, con le funzioni previste dall'art. 97, c. 4, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente FERRAROTTI Rag. Roberto assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

PRESO ATTO che i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddezza norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

VERIFICATO che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

PRESO ATTO che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D", che resta pari allo 0,76%;

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

VISTO il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

VISTO il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

CONSIDERATO che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

VISTO il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

VISTO il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

VISTO il comma 754, che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015;

CONSIDERATO che per le fattispecie di cui al precedente capoverso i Comuni, negli anni successivi, possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

VISTO il comma 756 che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere per l'anno d'imposta 2021;

RIMARCATO che il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757 formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della delibera con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ad eccezione dell'anno 2020, per il

quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base";

VERIFICATO che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all'azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777;

CONSIDERATO che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono le seguenti:

ALIQUOTE			tipo di immobile
base	massima	minima	
0,50%	0,60%	0,00%	abitazione principale di categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze
0,10%	0,10%	0,00%	fabbricati rurali strumentali
0,10%	0,25%	0,00%	"beni merce"
0,76%	1,06%	0,00%	terreni agricoli
0,86%	1,06%	0,76%	Fabbricati gruppo "D"
0,86%	1,06%	0,00%	altri immobili

RITENUTO opportuno, in ragione di quanto premesso, di introdurre le seguenti misure di aliquota IMU per l'anno 2020 articolate come di seguito :

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA
Abitazione principale di categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,60%
Fabbricati rurali strumentali	0,10%
" Beni merce"	0,25%
Terreni agricoli NON coltivati direttamente da coltivatori diretti e/o imprenditori agricoli	1,00%
Fabbricati gruppo D	1,00%
Altri immobili	1,00%

VISTO il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici;

RIMARCATO che, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

TENUTO CONTO che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel Regolamento di applicazione, si rinvia alle norme vigenti inerenti alla "nuova" IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

PROPONE

VISTO il Bilancio di Previsione per l'anno 2020/2022 e il documento unico di Programmazione, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 30.12.2019;

VISTE le successive variazioni di bilancio approvate dalla Giunta Comunale, in attesa di ratifica da parte del Consiglio Comunale;

VISTA la variazione di bilancio ex art. 175, D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., relativa all'approvazione della nota di aggiornamento del D.U.P. /2020/2022 approvata con delibera di Giunta Comunale n. 24 del 18.03.20, in attesa di approvazione da parte del Consiglio Comunale;

VISTA la relazione del responsabile del servizio;

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267 (allegati all'originale del presente atto):

- a) Responsabile servizio interessato: Favorevole
- b) Responsabile del servizio finanziario: Favorevole

VISTO:

- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento comunale sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- il vigente regolamento della contabilità;
- il D.Lgs. 267/2000 e ss mm.ii.;
- il D. Lgs 118/2011 e ss. mm.ii

Il Responsabile del Servizio Tributi, in ordine alla regolarità tecnica della sujestesa proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 ha espresso parere FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. SCAGLIA Stefano

Il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile della sujestesa proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 ha espresso parere FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. SCAGLIA Stefano

Relazione sul punto : il Vicesindaco, il quale ricorda che con la finanziaria 2020 è stata abolita la TASI ed ha dovuto essere rivisto il perimetro normativo della IMU. Con l'abolizione della TASI gli unici tributi locali che rimangono operativi sono la "nuova" IMU e la TARI. Diventa dunque necessario approvare un nuovo regolamento IMU. Gli uffici comunali hanno dunque predisposto la bozza di un nuovo regolamento IMU, composto da 15 articoli, che è già stato proposto per l'approvazione nella presente sessione consiliare. Accanto all'approvazione del regolamento per la "nuova" IMU, occorre provvedere all'approvazione delle relative aliquote. Per ulteriori informazioni, il Vicesindaco rinvia i consiglieri eventualmente interessati a consultare gli atti depositati presso gli uffici comunali. Terminata l'esposizione del Vicesindaco, il Presidente chiede se vi sono interventi in merito da parte di qualche consigliere. Verificato che non ve ne sono, invita tutti i presenti al voto.

Interventi : nessuno

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Vicesindaco ;

Visti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili del Servizio Finanziario e del Servizio Tributi ai sensi dell'art. 49, comma 1, T.U.E.L. - D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti resi per alzata di mano Favorevoli n. 8 - Astenuti n. 2 (DELLAROLE Marilena e DELLAROLE Manuela) - Contrari n. 0 ;

DELIBERA

- tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di approvare, per i motivi espressi in premessa, **le aliquote della "nuova" IMU**, da applicare nell'anno 2020;
- di prendere atto che le predette aliquote avranno **decorrenza dal 1° gennaio 2020**,
- di applicare le suddette aliquote alle casistiche indicate nel seguente prospetto:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA
Abitazione principale di categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,60%
Fabbricati rurali strumentali	0,10%
" Beni merce"	0,25%
Terreni agricoli NON coltivati direttamente da coltivatori diretti e/o imprenditori agricoli	1,00%
Fabbricati gruppo "D"	1,00%
Altri immobili	1,00%

- di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima.

Successivamente, con votazione separata dal seguente esito: voti resi per alzata di mano Favorevoli n. 8 - Astenuti n. 2 (DELLAROLE Marilena e DELLAROLE Manuela) - Contrari n. 0 ;

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

Il presente atto viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
FERRAROTTI Rag. Roberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. SCAGLIA Stefano

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)
Si attesta che la suesesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi di legge in data

Desana, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. SCAGLIA Stefano

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art.12, comma 1, della Legge 18 Giugno 2009 n. 69)

N._____Reg. Pubbl.

Il sottoscritto responsabile delle pubblicazioni aventi affetto di pubblicità legale, visti gli atti d'Ufficio e lo Statuto Comunale

ATTESTA

che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico.

Desana, lì

IL MESSO COMUNALE
Stefano Bessi
